

**ACCORDO**

**TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
E LE OO.SS. TERRITORIALI E AZIENDALI  
SULL'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO  
DELL'INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI**

**ART. 17 COM. 2 LETT. D) CCNL 1 aprile 1999 e ART. 36 CCNL 14 settembre 2000**

**Riccione, 18 giugno 2001**

La delegazione trattante di parte pubblica composta dal Sig. Bizzocchi Dr. Agostino (presidente), e dai sig.ri Cianini D.ssa Graziella e Nicolini Dr. Renzo (componenti)

e

le OO.SS. territoriali rappresentate dai delegati provinciali ed i componenti della R.S.U. dell'Ente;

- Visto l'art. 17 com. 2 lett. d) del CCNL del 1 aprile 1999 che prevede il pagamento dell'indennità di maneggio valori;
- Visto l'art. 36 del CCNL del 14 settembre 2000 in base al quale la suddetta indennità spetta ai dipendenti addetti in via continuativa ai servizi che comportino il maneggio di valori di cassa, che l'indennità giornaliera è proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati e che gli importi di tale indennità sono specificati dalla contrattazione decentrata integrativa e variano da un minimo di Euro 0,52 ad un massimo di Euro 1,55;
- Considerata la necessità di dare attuazione alla normativa sopra citata;

**stipulano il seguente accordo:**

#### **Art. 1**

##### **Indennità di maneggio valori**

- 1 Al personale adibito in via continuativa ai servizi che comportino maneggio di valori compete l'indennità giornaliera in proporzione al valore medio mensile dei valori maneggiati così come previsto dalle lettere a), b) e c) del presente comma:
  - a) **Euro 1,55** per maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a Euro 258228,45;
  - b) **Euro 1,03** per maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a Euro 129114,22.
  - c) **Euro 0,52** per maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a Euro 51645,69.

#### **Art. 2**

##### **Corresponsione dell'indennità**

- 1 L'indennità giornaliera viene corrisposta per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui all'art. 1, e pertanto sono esclusi:
  - a) i periodi di assenza per qualsiasi causa

- b) i periodi in cui il dipendente viene temporaneamente assegnato, per ragioni di servizio e con atto formale, a mansioni diverse che non comportino il maneggio di valori.
- 2 L'individuazione dei dipendenti che hanno diritto all'indennità di cui al comma 1, di competenza del dirigente del settore interessato, avviene sulla base di un apposito rendiconto di cassa, trasmesso al dirigente competente alla liquidazione ai sensi del comma 3 del presente articolo.
  - 3 La liquidazione avviene con determinazione del Dirigente responsabile del settore Risorse umane – Servizio informativo.
  - 4 Alla liquidazione dell'indennità si provvede annualmente entro i due mesi successivi all'anno di competenza.

### **Art. 3**

#### **Norma finale**

- 1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo si applicano le norme vigenti in materia.